



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Alberto Barbazza Presidente rel.

dott. Marco Saran Giudice

dott.ssa Alessandra Pesci Giudice

nel procedimento R.G. [REDACTED] V.G. introdotto con ricorso depositato in data 18 gennaio 2022 e promosso da

S [REDACTED] M [REDACTED],
con l'avv. [REDACTED]

- RICORRENTE -

nei confronti di

A [REDACTED] B [REDACTED],

con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

- RESISTENTE -

rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato al resistente;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22 febbraio 2022;

Osserva

Con il presente ricorso S [REDACTED] M [REDACTED] chiedeva disporsi accompagnamento coattivo del figlio D [REDACTED] nato dalla relazione con il resistente in data 1 maggio



2005, nella comunità individuata dal Serd e, analogamente, disporsi il rientro del ragazzo, anche mediante ausilio della Forza Pubblica e a richiesta della Comunità incaricata di ospitarlo, qualora esso decidesse in seguito di abbandonarla.

Dichiarava la ricorrente che il provvedimento emesso dal Tribunale di Treviso in data 10 agosto 2018, in cui veniva disposto il collocamento del minore presso una struttura individuata dal Serd, aveva attuazione solo in data 28 ottobre, momento in cui D. [redacted] entrava in comunità; D. [redacted] abbandonava la Comunità [redacted] di Conegliano (TV) in tre occasioni nel lasso di tempo intercorso tra l'ammissione e 23 dicembre 2021. Veniva dunque collocato presso la Comunità [redacted] [redacted] di Padova, che lasciava dopo poco a seguito di uno sciopero della fame.

Con memoria del 18 febbraio 2022 si costituiva in giudizio il padre, chiedendo l'affidamento temporaneo di D. [redacted] ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocazione dello stesso presso una comunità individuata dai medesimi.

All'udienza del 22 febbraio 2022 comparivano le parti, che venivano sentite liberamente. Il patrocinio di parte ricorrente modificava la domanda di cui al ricorso, in quanto ormai priva di attualità, chiedendo invece di disporsi l'affido in via esclusiva di D. [redacted] alla madre. Patrocinio di parte resistente si opponeva.

All'esito, il Giudice si riservava di riferire al collegio.

1. Preliminarmente si rileva che il Collegio ha ritenuto di qualificare il ricorso alla stregua di un procedimento ex art. 337 *ter* cod. civ.
2. Il Collegio, considerato quanto emerso in sede di udienza ed avuto riguardo alle fragilità del ragazzo, ritiene che la soluzione preferibile sia affidare D. [redacted] in via



esclusiva alla madre, considerando questa la soluzione maggiormente confacente al *best interest* del minore alla luce delle osservazioni svolte dalle parti in sede di udienza.

È indubbio che le problematiche di cui D. [REDACTED] soffre siano di difficile gestione, con la conseguenza che i genitori non sempre risultano in grado di confrontarsi con il figlio minore diciassettenne o, comunque, capaci di risolvere al meglio le situazioni di disagio che gli si presentano in relazione ai comportamenti dello stesso (assunzione di stupefacenti, rapporti con la malattia genetica di cui soffre e problemi con la commissione di reati su tutti). Se, dunque, è vero che nel caso di specie l'intervento di una figura terza, maggiormente competente sul piano tecnico-clinico, quali sono i Servizi Sociali, si renderebbe necessario al fine di garantire un'efficace opera di sostegno e recupero del minore, è altrettanto vero che l'affido ai Servizi di D. [REDACTED] potrebbe rendersi controproducente per lo stesso.

Il ragazzo, ormai quasi diciassettenne, verrebbe privato dell'ultimo legame con la famiglia d'origine, con la conseguenza di vederlo ancor più isolato da quello che costituisce il normale contesto sociale di un ragazzo adolescente. Rivolgendo l'attenzione al normale svolgimento dei rapporti genitore-figlio, è emerso che l'interrelazione con la madre esiste ed è effettiva, anche se è caratterizzata da un'alta conflittualità e da un sentimento di paura che la madre stessa prova nei riguardi di D. [REDACTED]; dall'altro lato il rapporto con il padre è incostante e sporadico (da agosto 2021 i due si sono visti circa ogni mese e mezzo/due mesi per brevi lassi di tempo e si sono sentiti telefonicamente circa una volta a settimana).



In tale contesto, la pronuncia di affidamento ai Servizi verrebbe a costituire a giudizio del Collegio l'ultimo atto di cesura di un già fragile rapporto con quei soggetti che sarebbero gli unici in grado di fornire a D. [REDACTED] il supporto affettivo, che necessariamente deve affiancarsi al supporto psicologico e, se del caso, farmacologico, perché egli possa riconsiderare e vivere in maniera più serena il proprio futuro – sola cosa che, in fin dei conti, può determinare la buona riuscita di un percorso educativo e di recupero.

Inoltre, poi, con una tale pronuncia il senso di sfiducia che D. [REDACTED] prova nei confronti dei genitori ne uscirebbe confermato, ingenerando in lui la convinzione – già latente – di poter di poter decidere autonomamente (*rectius*, in solitudine) del proprio futuro e dei propri comportamenti.

Un siffatto senso di abbandono, solitudine e sfiducia potrebbe, dunque, determinare conseguenze pregiudizievoli – anche irreversibili – per D. [REDACTED]; un tanto spinge il Collegio a preferire l'adozione dell'affidamento in via esclusiva al genitore con cui il rapporto seppur a volte conflittuale risulta comunque più stretto, in modo tale da lasciare a D. [REDACTED] la possibilità di ricostruire, con i dovuti aiuti esterni, un legame affettivo e di stima solido, che possa trovare nella madre quale genitore di riferimento (e col tempo, si spera, anche nel padre) delle figure di riferimento e sostegno.

3. L'affidamento esclusivo viene disposto nei confronti della madre, il cui patrocinio ha avanzato corrispondente domanda in udienza, in quanto si è dimostrata attenta e solerte (seppur a volte incerta e in difficoltà a causa della fragile situazione del figlio)



nel cercare di porre rimedio alle problematiche di D ■■■■, tanto dal punto di vista medico, ricercando strutture e professionisti in grado di offrire cure di alta specializzazione allo stesso per la cura della patologia di cui soffre, quanto riconoscendo le proprie lacune e manchevolezze. D'altro canto il padre ha dichiarato in udienza di non sentirsi più adeguato a gestire D ■■■■; inoltre, il padre difficilmente avrebbe potuto essere considerato idoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio in via esclusiva o condivisa anche a fronte del costante conflitto con la madre e del nuovo contesto familiare entro cui D ■■■■ ha dimostrato difficoltà di inserimento e nei cui confronti ha dimostrato in più occasioni atteggiamenti violenti ed intemperanti (si rileva che il padre ha deciso di trascorrere le due settimane – nel mese di gennaio – in cui il figlio era collocato presso di lui in albergo, a salvaguardia degli altri membri della famiglia).

Circa l'opposizione del resistente alla previsione di un affidamento esclusivo alla madre, fondata sulla circostanza che la madre abbia denunciato il figlio a seguito della colluttazione occorsa in data 10 gennaio 2022 – ove D ■■■■ le provocava la rottura dello scafoide sinistro con una prognosi di 30 giorni (cfr. doc. 2 parte ricorrente) – si rendono necessarie due considerazioni. La prima, consta nel rilievo per cui la condotta posta in essere da D ■■■■ integra il reato di cui all'art. 582 cod. pen., ovvero il reato di aggressione, che è perseguibile d'ufficio e per il quale è previsto l'obbligo in capo ai sanitari di sporgere denuncia all'autorità competente. La seconda, è quella secondo cui la proposizione di una denuncia/querela da parte di un genitore, laddove un figlio ponga in essere un comportamento penalmente rilevante,



non deve necessariamente essere interpretata in senso negativo, alla stregua di un comportamento genitoriale da biasimare: a volte, invece, è proprio il fatto che il genitore non decida di proteggere e giustificare il figlio a qualunque costo che svolge un ruolo decisivo nel recupero del soggetto.

4. D. [REDACTED] viene collocato presso la madre, sino a che non venga individuata dai servizi sociali competenti territorialmente una comunità in grado di accoglierlo e fornirgli le cure adeguate, presso la casa della nonna materna in [REDACTED], essendosi trasferito in quel luogo la madre ed avendo il padre acconsentito al cambio di residenza.

L'individuazione di tale struttura viene rimessa alla decisione dei Servizi Sociali e demandando all'esito di tale individuazione e della predisposizione del relativo programma di inserimento del ragazzo ogni ulteriore valutazione.

5. Come già evidenziato sopra, vista la delicatezza della situazione è necessario che la madre venga coadiuvata nella gestione ed educazione di D. [REDACTED] dai Servizi Sociali territorialmente competenti, ossia quelli di [REDACTED], avendo come detto sopra il padre provveduto a fornire il consenso alla madre ai fini del trasferimento della residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della nonna materna sita in [REDACTED].

Si ordina, pertanto, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi competenti per territorio, con obbligo in capo agli stessi di relazionare al Giudice Tutelare competente sull'andamento del monitoraggio con cadenza bimestrale.



5. Circa la possibilità di far visitare D [REDACTED] dal dott. [REDACTED] presso la struttura [REDACTED] [REDACTED], il Tribunale autorizza la madre a procedere nonostante la mancanza dell'assenso paterno, in quanto è necessario esperire ogni tentativo ed utilizzare ogni strumento in grado di individuare l'origine – eventualmente psichica o neuropsichica – dei disturbi di D [REDACTED] in modo tale da poterli tenere sotto controllo nella maniera più opportuna. Si osserva, inoltre, che il padre non ha motivato il rifiuto nel merito, ma solo in quanto ritenendo preferibile che il professionista venisse eventualmente indicato dai Servizi Sociali (cfr. verbale d'udienza del 22 febbraio 2022).

Il menzionato centro è un istituto specializzato – riconosciuto dal Ministero della Salute – in neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e il dott. [REDACTED] è il responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicofarmacologia dell'Età Evolutiva: la struttura ed il professionista sono competenti in relazione alla storia clinica pregressa di D [REDACTED], ne consegue che non ci sono motivi che ostano a che il professionista visti il ragazzo.

6. Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti stante la natura della presente decisione e le peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel superiore interesse del minore, così dispone:

- Affida D [REDACTED] B [REDACTED] in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;



- Ordina ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'immediata presa in carico del nucleo familiare, con obbligo di relazionare al Tribunale sull'andamento del monitoraggio con cadenza bimestrale;
- Autorizza la madre a sottoporre D [REDACTED] alla visita specialistica neuropsichiatrica presso la clinica [REDACTED];
- Spese di lite compensate.

Si comunichi con urgenza alle parti ed ai Servizi Sociali competenti territorialmente [REDACTED]

Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il Presidente est.

Dott. Alberto Barbazza

